



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza N. 4 / 2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE TRADIZIONALI MANIFESTAZIONI EPIFANICHE NEI GIORNI 5-6 GENNAIO 2023

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM 10 , è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM 10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;

VISTI i seguenti disposti normativi:

- la DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO2);
- la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;
- la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

- la DGRV 1500 del 16/10/ 2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che secondo le stime proposte dagli inventari delle emissioni APAT/ISPRA e ARPAV dell'ultimo decennio (metodologie EMEP-CORINAIR e INEMAR con approccio top-down) si evince che i livelli di concentrazione degli inquinanti cui sono collegati M10, PM 2,5, IPA e quindi Benzo(a)Pirene derivano significativamente anche dalle emissioni provenienti da combustioni di biomasse legnose e in particolare da fuochi all'aperto;

CONSIDERATO altresì che condizioni atmosferiche e climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni meteoriche, congiuntamente alla conformazione orografica dell'area padovana che impedisce il ricambio d'aria, possono ridurre progressivamente la qualità dell'aria del nostro territorio;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 147 del 28/09/2022 "PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023" con la quale sono state adottate le misure per ridurre l'inquinamento dell'aria nel territorio comunale fino al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che tra le misure adottate, nel primo livello di allerta "ARANCIONE" vige il divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

PRESO ATTO che il comune di Cittadella, secondo quanto comunicato da ARPV in data 04/01/2023 prot. 322, per il giorno 5 gennaio 2023 è mantenuto il livello di allerta 1 per il PM10, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021;

VISTI i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 16/11/2022 con la quale l'Amministrazione di Cittadella ha deliberato il patrocinio e la collaborazione con la Pro Santa Croce Bigolina alla manifestazione "Eventi di Natale e Festa della Befana" che si terranno da dicembre 2022 al gennaio 2023;
- Il patrocinio concesso all'associazione per Santa Maria, ns. prot. 47777/2022, per la festa della Befana "Le Scarpe della Befana" prevista per il giorno 05/01/2023;

CONSIDERATO che:

- i falò e le manifestazioni con spettacoli pirotecnici alla vigilia e all'Epifania sono una delle più antiche tradizioni del nostro territorio, momento di socialità che vede la comunità riunirsi intorno allo stesso fuoco, e come tali meritano di essere difesi e sostenuti;
- l'amministrazione comunale intende promuovere questi eventi solamente per i giorni 5-6 gennaio 2023 come da tradizione secolare;
- tale scelta è atta a salvaguardare almeno in parte il mantenimento di tradizioni che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizione valenza propiziatoria delle faville;

VISTO che la festa tradizionale dell' Epifania non deve diventare l'occasione per smaltire i residui verdi e legnosi;

RITENUTO necessario limitare l'accensione ai soli falò tradizionali e spettacoli pirotecnici che abbiano il suddetto spiccato carattere collettivo e di aggregazione della comunità, ponendo dei

limiti dimensionali, e vietandoli negli altri casi;

VISTI:

- il TUEL n. 267/2000, in particolar modo art. 50 – 54;
- gli artt. nn. 5,6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31/3.5.2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197/6.10.2011;
- gli artt. 107 e 50 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare le competenze del sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- il regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. N. 58/2010;

ORDINA

di consentire, i giorni 5-6 gennaio 2023, le manifestazioni in premessa citate a Santa Croce Bigolina e a Santa Maria, in deroga al divieto di cui al art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana e all'Ordinanza Sindacale n. 147/2022;

RICORDA

che la mancata osservazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 58/2010.

La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso

Cittadella, lì 05/01/2023

IL SINDACO
PIEROBON LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)